



REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO DEI GRUPPI COMUNALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

approvato con deliberazione di Consiglio dell' Unione dei Comuni della Bassa Romagna
n. 11 del 13/02/2013

febbraio 2013

INDICE

Art. 1 (Oggetto e finalità)	pag. 3
Art. 2 (Responsabile del gruppo – individuazione)	pag. 3
Art. 3 (Responsabile del gruppo – compiti)	pag. 3
Art. 4 (Ammissione)	pag. 3
Art. 5 (Organi del Gruppo Comunale)	pag. 4
Art. 6 (Assemblea)	pag. 4
Art. 7 (Comitato Direttivo)	pag. 5
Art. 8 (Coordinatore)	pag. 5
Art. 9 (Esclusione)	pag. 6
Art. 10 (Attività dei volontari)	pag. 6
Art. 11 (Doveri dei volontari e provvedimenti disciplinari)	pag. 6
Art. 12 (Diritti dei volontari)	pag. 7
Art. 13 (Attività del Gruppo e territorio di impiego)	pag. 7
Art. 14 (Benefici)	pag. 7
Art. 15 (Dotazioni tecniche)	pag. 8
Art. 16 (Disposizioni finali)	pag. 8

Art. 1 (Oggetto e finalità)

E' costituito ai sensi dalla L.R. 1/2005, il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile, cui possono aderire persone residenti nel Comune allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile.

In alternativa per i Comuni che hanno già costituito il Gruppo:

"Il presente regolamento disciplina il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile, istituito ai sensi dalla L.R. 1/2005 con la deliberazione della Giunta comunale n. ____ del ____, cui possono aderire persone residenti nel Comune allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile."

Il Gruppo collabora con i competenti organi (COC e COM) ai quali dovranno fare capo per l'impiego nelle attività proprie della Protezione Civile, operando sulla base dei principi generali definiti dal presente regolamento e dalla vigente normativa in materia, in stretto raccordo con il Servizio di Protezione Civile dell'Unione al quale faranno capo anche per l'attività di formazione.

Il Gruppo ha operatività e sede legale e operativa nel territorio comunale, presso _____.

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile svolge, avvalendosi delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione soccorso e superamento dell'emergenza in vista e/o in occasione di eventi calamitosi di cui all'art.2 della L.R. n.1/2005 nelle forme e modalità previste dalle norme vigenti, a supporto del Sindaco e/o altre Autorità di protezione civile, oltre a partecipare e promuovere attività formazione, addestramento e di informazione alla cittadinanza.

Art. 2 (Responsabile del gruppo - individuazione)

Il Sindaco, ai sensi dell'art.15 della L. n.225/92, è l'Autorità Comunale di Protezione Civile e assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione.

Il Sindaco è il responsabile del gruppo comunale di protezione civile.

Art. 3 (Responsabile del gruppo – compiti)

Il Sindaco, in qualità di responsabile del gruppo:

- richiede la partecipazione del gruppo alla attività di protezione civile e difesa del territorio (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
- promuove la formazione e l'addestramento del gruppo, anche con la formazione di squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio e con la predisposizione di apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri Comuni;
- richiede e promuove ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile e difesa del territorio
- dispone i provvedimenti disciplinari previsti dal presente regolamento
- può proporre, con provvedimento motivato, lo scioglimento

Art. 4 (Ammissione)

Possono iscriversi al Gruppo cittadini residenti o domiciliati nel comune di _____ maggiorenni e non iscritti ad altri gruppi di volontariato di protezione civile. Possono

isciversi anche cittadini di età superiore ai sedici anni, con il consenso scritto dei genitori, ma la loro operatività sarà limitata alle attività di carattere formativo e/o dimostrativo.

Per l'ammissione al Gruppo occorre presentare domanda al Sindaco.

La domanda d'ammissione, indirizzata all'Ufficio comunale competente, dovrà essere:

- redatta in carta libera secondo il modello predisposto dall'ufficio competente
- firmata per esteso dal richiedente ed accompagnata da fotocopia di valido documento d'identità personale

- corredata da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 lett. aa) D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

La domanda di ammissione è istruita dall'ufficio comunale competente, che accerta la sussistenza dei requisiti necessari e l'assenza di elementi di incompatibilità (se del caso, anche con eventuale colloquio) e ne cura l'annotazione nell'elenco dei componenti. Il Responsabile del Settore competente accetterà l'iscrizione del Volontario al Gruppo comunale con apposito provvedimento; l'eventuale diniego sarà comunicato all'interessato con le relative motivazioni.

L'Amministrazione Comunale e il comitato direttivo individuano le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'Amministrazione comunale, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e l'eventuale "specializzazione".

Il Comune ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile e difesa del territorio contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento dell'attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della L.266/91 e della vigente normativa in materia.

Art. 5 (Organi del Gruppo Comunale)

Sono organi necessari del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile:

- a) l'Assemblea dei componenti
- b) Il Comitato direttivo
- c) il Coordinatore

Art. 6 (Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti i componenti del Gruppo.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro iscritto con delega scritta: ogni componente non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Coordinatore almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta lo stesso Coordinatore o almeno due membri del Comitato Direttivo, se costituito, o un decimo degli associati ne ravvisino la necessità o opportunità.

Sono compiti fondamentali dell'Assemblea:

- proposta di nomina del Coordinatore
- costituire il Comitato Direttivo
- nominare i componenti del Comitato Direttivo
- approvare il programma annuale delle attività

L'Assemblea nomina ad inizio di ogni seduta un segretario, per la redazione del verbale. I verbali di ogni adunanza, redatti dal segretario e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente,

vengono conservati agli atti.

Art. 7 (Comitato Direttivo)

Nel caso in cui gli associati siano almeno quindici, l'Assemblea può costituire il Comitato Direttivo, formato da 2 membri (che salgono a 4 se il gruppo cresce oltre i 30 associati), nominati dall'Assemblea stessa: i membri rimangono in carica un anno e sono rieleggibili. Possono far parte del Comitato esclusivamente i membri del Gruppo, oltre al Coordinatore che ne è il Presidente.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato decada dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo fra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'anno. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato o di assenza di non eletti, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

Il Comitato può nominare al suo interno un segretario ed ulteriori figure eventualmente necessarie.

Al Comitato Direttivo spetta:

- a. coadiuvare il coordinatore nello svolgimento dei suoi compiti
- b. curare l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea
- c. nominare il segretario (se ritenuto necessario)
- d. provvedere agli affari di ordinaria amministrazione
- e. coadiuvare il coordinatore nell'organizzazione dei componenti del Gruppo durante le attività di emergenza e non
- f. organizzare i componenti in gruppi aventi lo stesso tipo di preparazione, stabilire le modalità di chiamata ed intervento e le modalità operative del gruppo
- g. provvedere alla revisione dell'elenco dei componenti almeno una volta l'anno in ordine al mantenimento dei requisiti e della disponibilità ed all'integrazione dello stesso con le nuove adesioni
- h. provvedere al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, concessi in uso al gruppo

Il Comitato è presieduto dal Coordinatore o, in sua assenza, dal membro più anziano e viene convocato dal Coordinatore ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno, nonché quando i due terzi dei componenti ne faccia richiesta.

Il Comitato assume le proprie deliberazioni con il voto della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti dal segretario e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente, vengono conservati agli atti.

Art. 8 (Coordinatore)

Il Coordinatore è nominato dal Sindaco su proposta dell'Assemblea.

Può essere candidato alla nomina ogni associato che abbia un'esperienza nel settore della Protezione civile.

Il Coordinatore ha compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco e il gruppo stesso e presiede l'Assemblea e il Comitato Direttivo. Cura l'esecuzione delle decisioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea: in caso di urgenza, assume i poteri del Comitato Direttivo chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva, previo consenso del Responsabile comunale di Protezione Civile.

Il Coordinatore ha inoltre il compito di coordinare ad armonizzare le iniziative del Gruppo durante il suo normale funzionamento e di individuare i compiti che possono essere svolti dai volontari, a seconda delle esperienze e delle possibilità di ciascuno: dovrà inoltre portare a conoscenza dei componenti le disposizioni del Sindaco o del Responsabile di Protezione Civile e farà da referente esterno del gruppo.

Il Coordinatore è responsabile operativo del Gruppo nell'espletamento delle proprie attività e ne risponde direttamente al Sindaco.

Nel caso in cui non venga nominato il Comitato Direttivo, le relative funzioni spettano al Coordinatore.

Art. 9 (Esclusione)

La qualità di componente del Gruppo si perde:

- per dimissioni
- per comportamento contrastante con gli scopi del Gruppo
- per violazione di obblighi previsti dal presente regolamento

L'esclusione dei componenti è proposta dal Comitato Direttivo al Sindaco: dovranno essere sempre e comunque previamente comunicati per iscritto al Volontario gli addebiti che allo stesso vengono mossi.

Le dimissioni da parte dei componenti non necessitano di presa d'atto, ma devono essere comunicate in forma scritta al Gruppo e all'Amministrazione comunale, almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

Il mancato rispetto del presente regolamento e dei doveri in esso riportati può comportare la sospensione temporanea del volontario con atto del Sindaco, il quale potrà disporre, previo parere del Coordinatore, l'applicazione del provvedimento di espulsione dal gruppo in caso di gravi e reiterate violazioni o inadempienze o nel caso di reiterato comportamento contrastante con gli scopi del Gruppo. In ogni caso è garantito al volontario il diritto di essere preventivamente sentito e di far valere le proprie ragioni.

Il volontario ha l'obbligo di provvedere alla restituzione dell'intero equipaggiamento fornito dall'Amministrazione Comunale e/o riportante i contrassegni del Gruppo entro 10 giorni dal provvedimento di esclusione, espulsione o dalla data di operatività delle dimissioni.

Art. 10 (Attività dei volontari)

I volontari, per poter operare, devono frequentare un corso di base in materia di protezione civile organizzato dagli enti competenti. Il possesso di certificati sanitari o di attestati di specializzazione/idoneità è dovuto nei casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 11 (Doveri dei volontari e provvedimenti disciplinari)

Ogni volontario si impegna a:

- a. espletare il servizio con regolarità, dedizione e correttezza, senso di responsabilità e spirito di collaborazione
- b. adeguarsi alla normativa di protezione civile e osservare il presente regolamento
- c. attenersi scrupolosamente alle direttive emanate dal Coordinatore, in accordo con il Sindaco e il referente comunale di Protezione Civile
- d. rispettare i turni e gli orari di servizio assegnati, nonché la disponibilità all'attivazione in turni di pronta reperibilità per i casi di emergenza

- e. partecipare ai corsi di formazione e alle esercitazioni organizzate dall'Ufficio Protezione Civile
- f. i volontari non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tanto meno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza) .

Art. 12 (Diritti dei volontari)

Con l'iscrizione nel Gruppo comunale, ogni volontario ha diritto a:

1. partecipare a tutte le attività promosse dal Gruppo
2. partecipare all'Assemblea con diritto di voto
3. accedere alle cariche associative
4. proporre al Coordinatore tutte le iniziative ritenute utili al miglioramento del servizio, oltre a valorizzare le specifiche professionalità e specializzazioni già in suo possesso.

Art. 13 (Attività del Gruppo e territorio di impiego)

L'attività di protezione civile svolta dal volontario del Gruppo comunale, sia in emergenza che in condizioni ordinarie, è considerata a tutti gli effetti esercizio di un servizio di pubblica necessità e si svolge di norma nel territorio comunale.

In emergenza, il Gruppo opera su chiamata delle Autorità preposte e sotto il coordinamento degli organi a ciò istituzionalmente preposti (COC e COM.), in collaborazione con gli Enti deputati ad effettuare la direzione tecnica degli interventi: in condizioni di normalità o in occasione di eventi emergenziali di limitata intensità ed estensione comunale, il Gruppo agisce sotto la direzione del Coordinatore, su esplicita disposizione del Sindaco o del Responsabile di Protezione Civile.

L'impiego nelle diverse attività può riguardare anche ambiti esterni al territorio comunale, in maniera diretta con i Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna o, più genericamente, nel caso in cui l'Amministrazione comunale ritenga di voler offrire il proprio apporto in un quadro di solidarietà allargata, in raccordo con quanto previsto dall'organizzazione del servizio associato di Protezione Civile.

Art. 14 (Benefici)

Dall'iscrizione al registro del volontariato di protezione civile ai volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile saranno garantiti, nell'ambito delle attività di protezione civile di soccorso, simulazione dell'emergenza e formazione teorico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici, ai sensi degli artt. 9 e 10 del DPR 194/2001 e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, :

1. Il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
2. Il mantenimento del trattamento economico e previdenziale: al volontario viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro, mentre al datore di lavoro che ne faccia richiesta sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di

concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo di impiego

Art. 15 (Dotazioni tecniche)

Dotazioni tecniche, vestiario e dispositivi di protezione individuale saranno forniti direttamente dall'Amministrazione comunale, prioritariamente con la forma del comodato d'uso: in ogni caso i beni durevoli saranno inseriti nell'inventario del Comune e faranno parte del patrimonio del Comune stesso.

Il Comune avrà cura inoltre di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di cui trattasi, assicurandone sempre l'adeguata efficienza.

Il materiale facente parte della dotazione comunale di protezione civile dovrà essere periodicamente revisionato per accertarne lo stato d'uso. Nel caso in cui detto materiale risultasse non più utile per l'impiego, si dovrà procedere alla rottamazione dello stesso ed alla conseguente cancellazione dall'inventario.

E' possibile l'uso delle dotazioni tecniche dell'Amministrazione comunale in emergenza da parte degli appartenenti al Gruppo, salvo il possesso da parte del volontario di competenze accertate e, dove richiesto, di patenti, abilitazioni o autorizzazioni amministrative. L'uso delle dotazioni di proprietà del Comune in occasione di esercitazioni e/o dimostrazioni alla popolazione dovranno essere preventivamente autorizzate dall'amministrazione su richiesta scritta del Coordinatore del Gruppo.

Art. 16 (Disposizioni finali)

In fase costitutiva, le attività istruttorie ed ogni ulteriore adempimento necessario alla istituzione del Gruppo saranno svolte dall'Ufficio comunale competente.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si applica quanto stabilito dal Codice Civile, dal D.P.R. n.194/2001 e dalle altre normative vigenti in materia.

Il presente regolamento entra immediatamente in vigore, a far data dall'approvazione del Consiglio Comunale.